

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 274/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 Marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza, per la Segreteria, dell’Avv. Fabio Pesce.

#### **1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DAL BRN FANTASIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 PALMANOVA/BRN FANTASIA DEL 7.11.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 45 del 12.1.2010)

Con riferimento alla gara di Calcio a 5 Palmanova/BRN Fantasia, programmata per il 7 novembre 2009 e valevole per il Campionato di Calcio a 5 Regionale - Serie C1 - gara non disputatasi per l’indisponibilità della palestra, occupata in quel giorno da altre manifestazioni extra sportive - il Giudice Sportivo Territoriale, con Com. Uff. del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n. 30 del 12 novembre 2009, deliberava a carico della società Palmanova ai sensi degli artt. 17 punto 1 e 18 punto 2 del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la sanzione dell’ammenda di €150,00, prevista dall’art. 18 punto 1 lett. b) C.G.S.

Nella motivazione, il Giudice Sportivo riferiva, tra l’altro, di aver esaminato tutta la documentazione inviata in data 9 novembre 2009 dalla società Palmanova, pur se la documentazione stessa “non costituiva parte dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35 C.G.S., sulla base dei quali vengono instaurati i relativi procedimenti dagli Organi di Giustizia Sportiva”.

Interposto successivamente reclamo da parte della società Palmanova, la Commissione Disciplinare Territoriale (Com. Uff. n. 45 del 12 gennaio 2010) lo accoglieva - in considerazione della ritenuta sussistenza nella fattispecie di una causa di forza maggiore che impedì l’effettuazione della gara, con concomitante oggettiva impossibilità di potervi fare fronte da parte della Palmanova - e previo annullamento della decisione del primo Giudice, deliberava la ripetizione della partita Palmanova/BRN Fantasia.

Con l’odierno ricorso la società BRN Fantasia lamenta che la società Palmanova, in sede di impugnazione, non aveva rispettato le procedure previste dal C.G.S. in ordine alla presentazione dei reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, in quanto: a) non aveva inoltrato preannuncio di reclamo nei termini previsti dall’art 46 comma 1 C.G.S.; b) non aveva interposto formale ricorso al competente organo, trasmettendolo per conoscenza alla controparte interessata ai sensi dello stesso art 46 comma 1. Ad avviso della ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Palmanova, non potendo questa più sanare le irregolarità procedurali del giudizio di prima istanza, ai sensi degli artt. 33 comma 9 e 36 comma 7 C.G.S.. Inoltre, non sarebbe stata data applicazione all’art. 55 comma 2 N.O.I.F., riguardante l’invocazione delle cause di forza maggiore.

Per quanto sopra esposto, la ricorrente società, ritenendo che la Commissione Disciplinare Territoriale sia incorsa in un errore di fatto nell'applicazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, chiede una pronuncia di revocazione del giudizio di detta Commissione, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. e) C.G.S., con conseguente ripristino della validità della precedente delibera del primo Giudice

Il ricorso, siccome giuridicamente infondato, deve essere respinto.

Come noto, l'istituto della revocazione (il cui giudice nell'ordinamento federale è costituito unicamente da questa Corte) è un rimedio offerto dall'ordinamento giuridico avverso decisioni non più appellabili ovvero divenute irrevocabili, presupponendo dunque esso un giudizio già validamente concluso. Ed è per questo che la relativa sentenza, definitiva, può essere revocata (con conseguente riesame del merito del giudizio) solamente in certi casi e per certi motivi di fatto e, dunque, in presenza di situazioni di carattere eccezionale.

Parte ricorrente invoca il motivo contemplato all'art. 39 lett. e) C.G.S. (errore di fatto del giudice risultante dagli atti e documenti di causa), ipotesi questa che si concretizza in un'erronea od omessa percezione, da parte dell'organo giudicante, del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, idoneo a determinare detto organo a decidere sulla base di un falso presupposto e, come tale, costituente un vero e proprio errore di fatto. In sintesi, l'errore deve necessariamente risultare dagli atti e dai documenti di causa e deve incidere sulla percezione delle risultanze documentali e non già sull'apprezzamento o sulla loro interpretazione e quindi non deve essere il frutto di un giudizio sul punto controverso. Inoltre, l'errore deve essere decisivo e cioè deve costituire il motivo essenziale, se non unico, della sentenza impugnata per revocazione.

Nella fattispecie, la Commissione Disciplinare Territoriale - lungi dall'essere incorsa in una svista o in un'omissione o in uno sbaglio di lettura, inducendosi a giudicare con una falsa percezione della realtà - si è invero indotta alla decisione ritenendo assorbente, come detto, la sussistenza di una causa di forza maggiore che impedì l'effettuazione della gara e non occupandosi quindi dei motivi ora indicati dalla ricorrente, ma in quella sede non specificamente eccepiti.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal BRN Fantasia di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'A.S.D. OLIMPIADI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALL'ALLENATORE NICOLA VENTURA SEGUITO GARA OLIMPIADI -TEAM MATERA C5 DEL 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 473 del 24.2.2010)**

La A.S. Olimpiadi Bisceglie proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. del 24.2.2010 n. 473 con la quale – in relazione all'incontro con la Team Matera del 20.2.2010 – era stata irrogata la sanzione della squalifica di tre giornate all'allenatore Nicola Ventura.

Si sosteneva nel reclamo che il Ventura sarebbe stato del tutto estraneo ai fatti addebitatigli, vale a dire alle reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali sia durante che dopo la gara. Si sosteneva altresì come non corrispondesse al vero la circostanza che dopo l'allontanamento del Ventura dal campo questi avesse continuato a dettare disposizioni tecniche pur non essendo più in panchina. Secondo la società reclamante, in altri termini, la sanzione era da imputare ad evidente scambio di persona.

Il ricorso è infondato.

Il referto arbitrale si rivela sul punto assolutamente chiaro e non consente di pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti. L'arbitro ha verbalizzato con precisione sia la circostanza delle reiterate proteste sia il comportamento successivo all'allontanamento con la prosecuzione dell'attività tecnica al di fuori del campo. D'altra parte nel reclamo la società si limita ad affermare genericamente la assenza di quei comportamenti senza indicare, se non in maniera del tutto generica, elementi di prova idonei a superare il valore probatorio privilegiato del referto arbitrale.

La Corte, pertanto, respinge il ricorso e dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Olimpiadi di Bisceglie (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELLA S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-6;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA € 300,00;**
- **OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ FUTSAL MAKKIA URBINO L'IMPORTO DI € 250,00,**

**INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL MAKKIA URBINO – AUDAX 1970 DEL 31.1.2010**

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 474 del 24.2.2010)

Con riferimento alla gara di Calcio a 5 Futsal Makkia Urbino/Audax 1970 S. Angelo, programmata per il 31 gennaio 2010 e valevole per il Campionato Calcio a Cinque Under 21, Girone G, gara non disputatasi per mancata presentazione sul campo della squadra ospitata, il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 474 del 24 febbraio 2010), rilevava che la predetta società Audax aveva fatto pervenire un preannuncio di reclamo, mirante a far riconoscere la sussistenza di una causa di forza maggiore ostativa per la squadra al raggiungimento in tempo utile della sede dell'incontro. Peraltro lo stesso Giudice, constatato che la società stessa non aveva dato seguito al preannuncio provvedendo nei termini di rito all'invio della relativa documentazione giustificativa, decideva di comminare all'Audax la perdita della gara col punteggio di 0-6 oltrechè la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di €300,00 e la corresponsione dell'indennizzo di €250,00 a favore della società Futsal Makkia Urbino.

Col presente ricorso la Audax 1970 S. Angelo, richiama due fax da essa inviati (in date 31 gennaio e 1 febbraio 2010) alla F.I.G.C. – Divisione Calcio a 5 in cui essa rappresentava che il motivo del mancato arrivo sul campo era costituito dall'impraticabilità delle strade dovuta alla neve e che il Comando Stazione Carabinieri di Fossombrone non aveva potuto rilasciare la richiesta dichiarazione, comprovante l'impossibilità di procedere col viaggio verso Urbino. Chiede che venga sentito come testimone di quanto asserito l'APS Poli appartenente al suddetto Comando, il quale si è dichiarato disposto al rilascio della dichiarazione, su richiesta di un Ente.

Il ricorso, siccome giuridicamente infondato, deve essere respinto.

La ricorrente, una volta indicato specificamente il mezzo di prova di cui intendeva avvalersi, è venuta meno al suo onere di allegare la relativa documentazione che costituisce strumento per la rappresentazione del fatto storico evidenziato, al quale viene in tal modo conferita certezza.

Oltre alla suddetta omissione, la ricorrente ha insistito nel rappresentare la valenza dell'attestazione del Comando dei Carabinieri quale unica fonte possibile di prova, la quale invece ben poteva essere di provenienza diversa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Audax 1970 S. Angelo di Senigallia (Ancona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 27 maggio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete